

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI MONTANI DEMANIALI DELLA REGIONE MARCHE DI MONTE CASTEL MANARDO PER GLI ANNI 2019-2020-2021-2022-2023-2024.-----

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **maggio**, nella sede della Unione Montana dei Sibillini in Comunanza, tra i sottoscritti Concetti Dott.ssa Giuseppina, Segretario Generale della Unione Montana dei Sibillini (CF:02228180440) e Ottaviani Giuseppe nato a Montefortino (AP) il 14.04.1957 e residente ad Amandola (FM) in loc.S.Cristoforo n.3 (C.F. n. TTVGPP57D14F509N);-----

PREMESSO

che a norma dell'art.7 della L.R. n.35/97 e ss.mm.ii., la gestione del Demanio Forestale Regionale è delegata alle Comunità Montane, oggi Unioni Montane;-----
che la Regione Marche con Deliberazione della Giunta Regionale n.2115 del 06.08.1999 ha approvato tra l'altro i criteri e le direttive per la gestione del Demanio Forestale Regionale; che in data 1° dicembre 1999, in sede di conferenza di servizi, la Regione Marche ha formalizzato la consegna, alla Comunità Montana dei Sibillini, dal 1/01/2015 Unione Montana dei Sibillini, ai sensi della L.R. 35/2013, che ha accettato, del Demanio Forestale Regionale di Monte Castel Manardo costituito da aree pascolive e boscate della superficie complessiva di ha **2.627,38.57**;-----
che con Delibera della Giunta Comunitaria n. 25 del 31/05/2007 è stato approvato il Disciplinare per l'utilizzo stagionale delle erbe estive dei pascoli montani demaniali di Monte Castel Manardo, ridefinendo i Comparti pascolivi, a seguito della riorganizzazione delle superfici demaniali di competenza territoriale delle Comunità Montane, effettuata dalla Regione Marche che ha assegnato alla Comunità Montana dei Sibillini le

superfici ricadenti nei soli territori dei Comuni di Amandola e Montefortino e precisamente ettari **185,44.10** nel Comune di **Amandola** ed ettari **2.000,02.72** nel Comune di **Montefortino**, per un totale di ettari **2.185,46.82**;-----

che la Regione Marche con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1387 del 14.11.2016 ha emanato le Prescrizioni di massima e polizia forestale per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi, stabilendo che il pascolo nei terreni ubicati al di sopra dei 1000 metri di altitudine non puo' esercitarsi dal quindici dicembre fino alla fine del mese di marzo di ogni anno;-----

che in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.4 del 08/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si stabilisce quanto appresso;-----

che le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione viene stipulata conformemente a quanto disposto dall' art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con Legge 17/12/2012 n. 221;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

Art.1- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;-----

Art.2- La Dott.ssa Concetti Giuseppina, Segretario Generale della Unione Montana dei Sibillini, nel cui nome e interesse dichiara di agire, concede al signor Ottaviani Giuseppe il pascolo nella porzione del comparto pascolivo Casale Grottoni-Banditella, sita nel Comune di Montefortino, e distinta al catasto Terreni del medesimo Comune al fg. n. **36** pp n. **30/p - 31/p - 69/p - 63/p - 20/p - 21/p** della Superficie complessiva di ha **44,20.00**;-----

Art.3- Tale superficie è destinata al pascolo al massimo di 44 capi bovini o equini adulti;-----

Art.4-La concessione della superficie pascoliva è stabilita per la durata di n.6 anni,

limitatamente al periodo di pascolamento previsto dalla D.G.R. n.1387 del 14/11/2016, salvo modifiche che dovessero intervenire nel corso di validità della presente convenzione, precisando che l'efficacia della presente convenzione decorre comunque dalla data di presentazione della documentazione prevista all'art.5, punto B, del Disciplinare adottato dalla Comunità Montana dei Sibillini, che anche se non materialmente allegato al presente atto ne forma parte integrante, ferma restando la possibilità da parte della Unione Montana dei Sibillini di ridurre il periodo di pascolamento in caso di stagione sfavorevole dal punto di vista climatico;-----

In caso di revoca della delega da parte della Regione Marche o per altra causa tale per cui l'Unione Montana dei Sibillini non possa più disporre del Tenimento Demaniale in argomento, o comunque per qualsiasi altro evento indipendente dalla volontà della Unione Montana medesima, la concessione si interromperà automaticamente e il presente contratto sarà da considerarsi risolto, senza bisogno di ulteriori atti;-----

Art.5-Il canone di concessione unitario viene stabilito di comune accordo con il concessionario in € **60,00** (diconsi euro sessanta/00)/ ha per ciascun anno, e quindi pari ad € **2.652,00** (diconsi duemilaseicentocinquantadue/00) all'anno, da rivalutarsi a partire dal 2° anno di validità della presente convenzione, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);-----

Lo stesso è stato determinato sulla base dei prezzi correnti di mercato applicati nel territorio di riferimento per pascoli aventi caratteristiche similari a quello oggetto della presente convenzione;-----

Il canone di concessione complessivo ammonta ad € **15.912,00** (diconsi euro quindicimilanovecentododici/00);-----

L'immissione degli animali nel comparto pascolivo è subordinata alla presentazione dei

certificati di cui all'art.5, punto B, del Disciplinare;-----

Art.6- Il canone come sopra determinato ed accettato dal concessionario deve corrispondersi al concedente, nell'importo annuo, entro il **20 giugno** di ogni anno;-----

Art.7- La presente convenzione è regolamentata dal Disciplinare per l'utilizzo stagionale delle erbe estive dei pascoli montani demaniali regionali di Monte Castel Manardo, approvato con l'atto richiamato in premessa che, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, dagli Indirizzi per la gestione del Demanio Forestale Regionale approvati dalla Regione Marche con D.A. n. 114 del 26/02/2009 e, per quanto non previsto nei richiamati provvedimenti, dalle norme vigenti in materia;-----

Art.8-Il concessionario costituisce un deposito cauzionale a favore dell'Unione Montana dei Sibillini, dell'importo di € **1.591,20** (diconsi euro ----- millecinquecentonovantuno/20), pari al 10 % del canone di concessione complessivo;-----

Art.9.Il concessionario si impegna a risarcire al concedente i danni, che saranno da quest'ultimo stimati e che potranno essere causati, a seguito del pascolamento degli armenti negli appezzamenti ove l'Ente Parco ha realizzato gli impianti di pino mugo, abete bianco ed altri arbusti contorti;-----

Art.10- In caso di inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione, l'Unione Montana potrà di diritto rivalersi sulla cauzione come sopra costituita che il concessionario sarà tenuto a reintegrare nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate;-----

Art.11- E' fatto divieto al concessionario di cedere in subconcessione anche parte della porzione del Comparto pascolivo oggetto della presente convenzione;-----

Art.12- Non è consentito realizzare migliorie da parte del concessionario se non autorizzate dal concedente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;-----

Art.13-La presente convenzione non è cedibile né pignorabile;-----

Art.14- Le spese di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'imposta di registro sono pari ad € **318,24** (diconsi euro trecentodiciotto/24), e cioè pari al 2% del canone di concessione complessivo;-----

Art.15- Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del concessionario che dichiara di accettarle;-----

Art.16-Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario elegge domicilio legale presso gli Uffici della Unione Montana dei Sibillini;-----

La presente convenzione è stata formata e stipulata in modalità elettronica su supporto informatico non modificabile, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, su 5 pagine intere;-----

La presente convenzione è stata letta dalle parti contraenti che, riconosciutala conforme alla loro volontà, la sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell' art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, come segue: -----

Concetti Giuseppina, nata a Falerone (AP) il 10/11/1958, C.F. CNCGPP58S50D477S, Segretario Generale dell' Unione Montana dei Sibillini, mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all' indirizzo <http://crl.arubapec.it> ove risulta la validità dal 22/03/2017 al 22/03/2020 ed il cui certificato, verificato con software File Protector con modalità di verifica OCSP, non risulta revocato. -----

Ottaviani Giuseppe, nato a Montefortino (AP) il 14/04/1957, C.F. TTVGPP57D14F509N, mediante firma digitale rilasciata da Actalis S.p.A., la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all' indirizzo <ldap://ldap.actalis.it> ove risulta la validità dal 12/11/2013 al 12/11/2019 ed il cui certificato, verificato con software File Protector con modalità di verifica OCSP, non risulta revocato.-----